

28 dicembre 2018

## Fatturazione elettronica: il formato digitale è necessario anche per le autofatture

*Autore: Nicola Forte*

L'obbligo di fatturazione entrerà in vigore a "tutto campo" con decorrenza dall'inizio dell'anno prossimo. Il Legislatore ha previsto un numero limitato di esoneri dal nuovo adempimento per i soggetti di minori dimensioni. Sono parimenti escluse dall'adempimento, quindi la fattura deve essere emessa in formato analogico, le prestazioni verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. In tal caso i dati delle predette prestazioni, c.d. "transfrontaliere," dovranno essere comunicati all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità indicate dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, n. 89757/2018.

L'obbligo di emissione del documento in formato digitale non risparmia neppure il caso in cui il soggetto passivo debba emettere, indipendentemente dalla ragione, un'autofattura.

### ***Autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa***

Secondo l'Agenzia delle Entrate, come indicato in una della FAQ pubblicate nel corso del mese di novembre sul proprio sito internet, l'obbligo di fatturazione elettronica sussiste anche per le operazioni prive di controparte come si verifica nell'ipotesi di autoconsumo.

Deve però considerarsi che se il contribuente, imprenditore o professionista, non ha esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva, l'autoconsumo è un'operazione fuori campo Iva ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 5 del D.P.R. n. 633/1972. Tuttavia, in tale ipotesi, come precisato dall'Agenzia delle Entrate, l'imprenditore individuale potrà comunque emettere, sia pure facoltativamente, la fattura in formato elettronico.

La soluzione può essere particolarmente utile per attribuire data certa all'operazione di autoconsumo. In questo caso il contribuente sarà in grado di dimostrare, con data certa, il momento in cui i beni oggetto di autoconsumo sono passati dalla sfera dell'impresa alla sfera personale. L'eventuale cessione successiva, dopo l'operazione di estromissione, non sarà soggetta ad Iva e né potrà dare luogo alla realizzazione di plusvalenze.

La medesima soluzione vale per le fatture emesse per gli omaggi, come confermato sempre dalla stessa Agenzia delle Entrate.


### ***Le contabilità separate e i passaggi interni di beni: la fatturazione elettronica***

I passaggi interni di beni sono operazioni rilevanti ai fini Iva quando sono posti in essere tra le diverse attività esercitate dall'imprenditore e gestite con contabilità Iva separate. L'art. 36, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972, avente ad oggetto la disciplina nel caso di esercizio di più attività, equipara la predette operazioni a "cessioni" con la conseguente applicazione dell'imposta, secondo le aliquote proprie dei beni oggetto di trasferimento, da un'attività ad un'altra, in base al valore normale. Il chiarimento è stato fornito dalla Ris. Min. n. 450565 del 1990. Le predette operazioni sono soggette all'obbligo di fatturazione elettronica e devono essere registrate sia nel libro delle fatture di cui all'art. 23, sia degli acquisti di cui all'art. 25 del Decreto Iva.

Ad esempio se il contribuente esercita sia l'attività di rivendita di accessori per auto, sia l'attività di riparazione di carrozzerie di autoveicoli, deve procedere alla fatturazione degli accessori trasferiti dall'attività di vendita a quella di riparazione. Dall'inizio del nuovo anno, come precisato dalle FAQ, il documento deve essere emesso esclusivamente in formato digitale essendo irrilevante che il trasferimento sia solo "virtuale" in quanto cedente e cessionario coincidono con la medesima figura dell'imprenditore individuale.

### ***La mancata ricezione delle fatture di acquisto o le fatture irregolari: il ravvedimento operoso***

Se il contribuente intende regolarizzare la mancata ricezione delle fatture di acquisto, ovvero recanti un'imponibile inferiore dovrà emettere, ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.Lgs. n. 471/1997, un'autofattura. Il documento deve essere emesso in formato digitale e trasmesso per il tramite del SdI. La regolarizzazione avrà valore solo dopo aver effettuato l'invio al Sistema del documento/autofattura emesso in formato digitale e dopo aver versato la relativa Iva. In tal modo l'Agenzia delle Entrate sarà in grado di acquisire autonomamente l'autofattura e non sarà più necessario consegnarne un esemplare del documento emesso presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.



© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)